



Capitolato Speciale d'Appalto

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
DI TRASPORTO SANITARIO ORDINARIO PER L'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA,
PER IL PERIODO DI 36 MESI.**

DISPOSIZIONI GENERALI (RIFERIMENTI NORMATIVI).....	3
ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO	3
ART. 2 - ATTIVAZIONE E DURATA DEL SERVIZIO	5
ART. 3 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO	6
ART. 4 – MEZZI E ATTREZZATURE	7
ART. 4.1 - MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI.....	8
ART. 4.2 - MATERIALE SANITARIO	8
ART. 4.3 - MEZZI DI COMUNICAZIONE	8
ART. 5 - REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI	8
ART. 6 - SEDI OPERATIVE MESSA A DISPOSIZIONE DALL'AZIENDA	9
ART. 7 - ICT: OBBLIGHI A CARICO DELL'AZIENDA ULSS (telefonia, pc fisso, fotocopiatore).....	9
ART. 8 - OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIA	10
ART. 9 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA.....	10
ART. 10 - FORMAZIONE	11
ART. 11 - REQUISITI FORMATIVI E PROFESSIONALI PER IL PERSONALE ADDETTO	11
ART. 12 - PERSONALE DIPENDENTE ED OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE DEL LAVORO	12
ART. 13 - SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO E Service Level Agreement (SLA).....	12
ART. 14 - PENALITÀ	14
ART. 15 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI	16
ART. 16 - CONTINUITÀ' DEL SERVIZIO.....	16
ART. 17 - “GARANZIA DEFINITIVA” A CORREDO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	17
ART. 18 - GARANZIE, DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA DI ASSICURAZIONE	18
ART. 19 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI	19
ART. 20 - REVISIONE PREZZI	20
ART. 21 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	20
ART. 22 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO.....	21
ART. 23 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ	21
ART. 24 - VARIAZIONE SOGGETTIVE	23
ART. 25 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	23
ART. 26 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	24
ART. 27 – RECESSO	25
ART. 28 - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO.....	25
ART. 29- DOMICILIO DELL'AGGIUDICATARIA E COMUNICAZIONI	25
ART. 30 - CODICE DI COMPORTAMENTO	25
ART. 31 - NORME PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	26
ART. 32 – MODIFICHE NORMATIVE, NORME DI RINVIO E FINALI, FORO COMPETENTE	26
ALLEGATI AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	26

DISPOSIZIONI GENERALI (RIFERIMENTI NORMATIVI)

L'attività contrattuale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana (di seguito denominata Azienda) è retta dal Codice Civile, dalla normativa specifica vigente in materia e dalla lex specialis di gara.

Il presente documento disciplina le modalità di esecuzione del servizio di trasporto sanitario ordinario per l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana. L'affidamento avverrà per lotto unico mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

L'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana ha un bacino di utenza che comprende una popolazione di circa 887.806 abitanti (al 01.01.2019). L'Azienda a livello territoriale è articolata come segue:

- 4 Distretti come strutture di riferimento per le cure primarie vicine ai luoghi di vita dei cittadini: Distretto Treviso Nord, Distretto Treviso Sud, Distretto Asolo, Distretto Pieve di Soligo;
- 1 Ospedale hub, 1 ospedale nodo di rete, 1 struttura riabilitativa integrativa della rete ospedaliera, 4 ospedali spoke e 4 strutture ospedaliere private accreditate, dotati di un totale di circa 2787 posti letto;
- 1 Dipartimento di Prevenzione.

L'ambito territoriale di riferimento comprende i seguenti 94 Comuni: Altivole, Arcade, Asolo, Borso del Grappa, Breda di Piave, Caerano di San Marco, Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Casier Carbonera, Castelcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Cornuda, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Follina, Fontanelle, Fonte, Fregona, Gaiarine, Giavera del Montello, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Istrana, Loria, Mansuè, Mareno di Piave, Maser, Maserada, Meduna di Livenza, Miane, Mogliano Veneto, Monastier, Monfumo, Montebelluna, Morgano, Moriago della Battaglia, Motta di Livenza, Nervesa della Battaglia, Oderzo, Ormelle, Orsago, Paese, Pederobba, Pieve del Grappa (Crespano del Grappa e Paderno del Grappa), Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Portobuffolè, Possagno, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, Refrontolo, Resana, Revine Lago, Riese Pio X, Roncade, S. Biagio di Callalta, S. Polo di Piave, Salgareda, San Fior, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, San Zenone degli Ezzelini, Santa Lucia di Piave, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Silea, Spresiano, Susegana, Tarzo, Trevignano, Treviso, Valdobbiadene, Vazzola, Vedelago, Vidor, Villorba, Vittorio Veneto, Volpago del Montello, Zenson di Piave, Zero Branco.

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento della gestione del **servizio di trasporto sanitario ordinario per l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, per il periodo di 36 mesi, rinnovabili per ulteriori 24.**

L'Aggiudicataria deve eseguire il servizio, in ossequio alla normativa regionale di riferimento e in particolare: Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1411 del 06 settembre 2011, Legge Regionale del Veneto n. 26 del 27 luglio 2012, Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1515 del 29 ottobre 2015 e Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 440 del 10/04/2013 a cui si rinvia, e alla regolamentazione di dettaglio aziendale.

L'Aggiudicataria deve possedere i requisiti e le autorizzazioni previsti dalle leggi nazionali e regionali per la specifica attività e dovrà adeguarsi, a proprie spese, ad ogni nuova normativa di legge inerente il servizio svolto, eventualmente emanata in corso di vigenza del contratto.

In particolare l'Aggiudicataria dovrà essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento regionale per l'attività di trasporto e soccorso con ambulanza ai sensi della L. R. del Veneto n. 22/2002, della D.G.R.V. n. 1080/2007 e delle D.G.R.V. n. 179/2014 e n. 1515/2015 in attuazione della L. R. del Veneto 27 luglio 2012, n. 26.

In caso decadenza/perdita dei suddetti requisiti, l'Aggiudicataria ne dovrà dare tempestiva comunicazione all'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, che provvederà all'assegnazione del servizio ad altro operatore economico utilizzando, se possibile, la graduatoria di gara.

La Legge regionale n. 19 del 25/10/2016 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS" ha previsto, tra l'altro, l'incorporazione delle ex ULSS nn. 7 Pieve di Soligo e 8 Asolo, nell'ex ULSS n. 9 di Treviso e la costituzione dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana.

Nei Distretti dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana (corrispondenti sostanzialmente alle tre ex Aziende ULSS nn. 7, 8 e 9), le attività, oggetto del presente affidamento, risultano con un proprio assetto organizzativo, strutturale ed informatico.

I dati storici relativi alle attività afferenti alle tre ex Aziende provengono da sistemi distinti e non integrati e la fonte dati, in alcuni casi, può non essere sempre supportata da sistemi informatici o di rilevazione automatica.

In tali casi, quando il dato informatico non si è rivelato esaustivo, le informazioni sono state stimate sulla base:

- dei dati disponibili per attività analoghe;
- dei dati rilevati manualmente;
- dei dati stimati tenendo conto della distribuzione territoriale della popolazione.

Pertanto, i volumi/dati riportati nel presente documento sono da ritenersi indicativi ed esposti al fine della formulazione dell'offerta e passibili di variazione.

Obiettivi del presente affidamento, oltre alla erogazione dei servizi di cui trattasi a favore del bacino di utenza interessato, sono:

- la realizzazione di un modello organizzativo omogeneo;
- il monitoraggio dei volumi e dell'attività;
- il conseguente dimensionamento della domanda dell'utenza.

L'Aggiudicataria dovrà concorrere, sia operativamente che a livello di proposte progettuali e innovative alla realizzazione del nuovo modello organizzativo.

Rileva inoltre evidenziare che è in fase di completamento la riorganizzazione strutturale della "Cittadella Sanitaria", che unitamente al nuovo modello organizzativo potrà comportare un decremento progressivo del fabbisogno in forza dell'ottimizzazione di impiego delle risorse disponibili. Conseguentemente verrà applicato l'art. 4.2 del Disciplinare di gara rubricato come "Opzioni e rinnovi", in particolare il comma 1 lettera a) dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016.

Ai fini del presente Capitolato e tenuto conto della normativa anzidetta, si intende quale servizio di trasporto ordinario in ambulanza: i trasporti collegati a ricoveri programmati, alla fruizione di prestazioni ambulatoriali, prestazioni ambulatoriali in post degenza, emodialisi, dimissioni, comprese le dimissioni dal Pronto Soccorso, servizi interospedalieri e intraospedalieri, come di seguito dettagliato. Tale attività deve essere garantita sia per pazienti adulti che in favore di pazienti in età pediatrica e neonatale.

Tenuto conto di quanto previsto della DGRV n. 179 del 27/03/2014 e dei criteri di cui all'Allegato A della DGRV n. 440 del 10/04/2013, la Centrale Operativa SUEM 118 può assegnare ai mezzi anche interventi in codice bianco e verde per pazienti che non presentano particolari necessità assistenziali e, in caso di evento calamitoso, incidente maggiore o comunque in caso di forza

maggiore e qualora non siano disponibili in tempi adeguati altri mezzi accreditati per l'attività di soccorso sanitario, la Centrale Operativa SUEM 118 può utilizzare i mezzi di trasporto sanitario.

SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO

- Ricovero programmato (in regime ordinario, di day hospital e day surgery): svolto in favore di utenti per i quali è presente una prescrizione medica per il ricovero in un reparto ospedaliero in regime ordinario, di day hospital o day surgery, che non richiede prestazioni di Pronto Soccorso;
- Trasporto per prestazioni ambulatoriali: dal domicilio del paziente ad una struttura ambulatoriale e tra ambulatori di strutture ospedaliere, per l'esecuzione di visite, accertamenti strumentali, terapie. Comprende anche il ritorno alla sede di partenza dopo la prestazione;
- Trasporto per emodialisi: trasporto di un paziente affetto da uremia cronica in trattamento dialitico, ai fini dell'esecuzione del trattamento stesso stimando 3 sedute dialitiche/settimana per 52 settimane con n. 2 trasporti per seduta per indicativamente 20 pazienti (dato esemplificativo ricavato dallo storico). Tale attività viene programmata dai servizi di emodialisi, previa autorizzazione della Centrale Operativa, sulla base della valutazione clinica dei pazienti.
- Dimissioni: trasporto svolto a favore di utenti dimessi da un ospedale pubblico o privato accreditato al termine di un ricovero o di una prestazione di Pronto Soccorso verso il domicilio od un istituto di ricovero non ospedaliero (comprese case di riposo, RSA).

I requisiti di accesso alle prestazioni e modalità di erogazione sono definite nella Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1411 del 06 settembre 2011 a cui si rinvia.

SERVIZI INTEROSPEDALIERI E INTRAOSPEDALIERI

- Trasferimento per motivi di competenza specialistica o mancanza di posti letto: trasporto del paziente dal Pronto Soccorso o da un reparto di degenza ad altro ospedale per:
 - necessità di prestazione da eseguirsi in continuità di ricovero e non erogabile dalla struttura di degenza;
 - mancanza di posto letto.

Di norma non verranno chieste all'Aggiudicataria prestazioni rientranti in tale tipologia in favore dei pazienti critici e ad elevate necessità assistenziali.

- Trasporto per consulenze, accertamenti diagnostici e prestazioni strumentali: trasporto di un paziente ricoverato in un ospedale ad una struttura ospedaliera o ambulatoriale, anche dello stesso ospedale, eseguito senza che il paziente venga dimesso dall'ospedale inviante. Comprende anche il rientro al reparto di partenza.
- Trasferimento per prosecuzione cure: trasporto da una struttura di un ospedale ad un altro ospedale, o dello stesso, di pazienti che, terminate le esigenze di terapia specialistica, richiedono ancora cure ospedaliere.
- Il trasporto di pazienti accolti nei Centri Servizio che, di norma, devono usufruire di prestazioni specialistiche ambulatoriali.
- Trasporto su richiesta dell'assistito: qualsiasi trasporto ad altra struttura ospedaliera che non sia disposto per motivi clinici dal medico curante e venga richiesto dall'utente o dai suoi familiari. In questa fattispecie sono compresi i casi di trasferimento al di fuori della Regione Veneto di residenti in altre regioni per avvicinamento al domicilio (con oneri a proprio carico).

ART. 2 - ATTIVAZIONE E DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà una durata pari a 36 mesi, a decorrere dalla data di effettivo inizio, con facoltà di rinnovo per 24 mesi.

La Ditta Aggiudicataria avrà, tuttavia, l'obbligo di continuare il servizio, alle condizioni convenute, fino a quando l'Azienda non abbia provveduto a sottoscrivere un nuovo contratto, e ciò fino al limite massimo di 180 giorni dalla scadenza.

L'avvio del servizio, deve essere garantito entro il termine massimo di 60 giorni naturali e consecutivi decorso il termine dilatorio post aggiudicazione.

Entro il medesimo termine, la Ditta Aggiudicataria dovrà affiancare il personale dell'Azienda che verrà designato, senza alcun onere a carico dell'Azienda, al fine di garantire un corretto avviamento delle attività.

Il servizio viene inizialmente affidato, a titolo di prova, per la durata di 3 mesi.

Il contratto si risolve nel caso di mancato superamento del periodo di prova, valutato secondo quanto previsto ai successivi articoli del presente Capitolato e, in particolare, con riferimento al mancato rispetto dell'offerta tecnica presentata in sede di gara e all'esito negativo del monitoraggio del servizio di cui all'art. 13.

La comunicazione di mancato superamento del periodo di prova alla Ditta Aggiudicataria verrà data con un preavviso di almeno 15 giorni solari rispetto alla scadenza dei 3 mesi.

Qualora la Ditta Aggiudicataria non superi il periodo di prova, l'Azienda si riserva la facoltà di affidare il servizio oggetto del presente appalto, per il restante periodo, alla Ditta che segue nella graduatoria della gara.

ART. 3 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Nello svolgimento del presente appalto, la Ditta aggiudicataria deve aver riguardo alla normativa vigente, ai regolamenti aziendali, agli standard di servizio riportati nel presente Capitolato, oltre che alle indicazioni fornite, durante l'esecuzione, dal Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC).

La Ditta Aggiudicataria dovrà individuare un Responsabile per l'intero servizio, quale interfaccia con l'Azienda, con potere decisionale e gestionale.

Il Responsabile, il cui nominativo dovrà essere trasmesso al momento dell'effettivo avvio del servizio, dovrà essere sempre reperibile, garantire la propria presenza in Azienda entro 2 ore dalla chiamata, oltre a garantire la supervisione e il coordinamento delle attività eseguite dal personale della Ditta secondo le direttive impartite dall'Azienda, tramite il DEC, che devono essere capillarmente e tempestivamente diffuse.

L'Azienda si riserva la facoltà di richiedere in ogni tempo la sostituzione del Responsabile da attuarsi entro un termine massimo di 30 giorni. Per l'attività delle figure di cui al presente articolo, la Ditta Aggiudicataria non potrà addebitare all'Azienda alcun costo aggiuntivo in quanto la funzione di coordinamento deve intendersi compresa nei costi di gestione del servizio formulata in sede di gara.

La Ditta Aggiudicataria deve inoltre individuare e comunicare all'Azienda un sostituto del Responsabile di cui sopra in caso di assenze di quest'ultimo a qualsiasi titolo (es. ferie, malattie...).

Le sedi di Pronto soccorso afferenti all'Azienda sono attive presso le seguenti strutture aziendali:

- ☐ Ospedale Ca' Foncello Piazza Ospedale, 1 - Treviso
- ☐ Ospedale di Oderzo via Luzzatti 45 - Oderzo (TV)
- ☐ Ospedale San Giacomo Via dei Carpani 16/Z – Castelfranco Veneto (TV)
- ☐ Ospedale San Valentino, Via Togliatti 16 - Montebelluna (TV)
- ☐ Ospedale Santa Maria dei Battuti, Via Brigata Bisagno 2 Conegliano (TV)
- ☐ Ospedale di Vittorio Veneto Via Forlanini 71 - Vittorio Veneto (TV)

Gli equipaggi sosterranno in locali dedicati all'interno delle sedi che saranno individuate per ciascun distretto e dovranno rispondere alla struttura/e dell'Azienda preposta/e al coordinamento della attività dei trasporti sanitari che saranno identificati dai protocolli operativi aziendali.

Nel caso in cui sia necessario, la presenza del medico è garantita dall'Azienda.

Il servizio potrà essere richiesto 7 giorni su 7, nella fascia oraria 7:00 - 24:00.

Di seguito si riportano gli orari del servizio richiesto in termini di equipaggi da garantire quali livelli minimi di servizio. Al momento dell'avvio, l'Azienda si riserva di comunicare l'articolazione oraria effettiva.

Q.tà	Distretto	Base	figura professionale	figura professionale	Orario	giornate
1	Pieve di S.	Conegliano	autista soccorritore	OSS/soccorritore	07:00-21:00	Lun-Dom
1	Pieve di S.	Conegliano	autista soccorritore	OSS/soccorritore	08:00-16:00	Lun-Ven
					08:00-14:00	Sab
1	Pieve di S.	Conegliano	autista soccorritore	OSS/soccorritore	08:00-16:00	Lun-Ven
1	Pieve di S.	Vittorio V.to	autista soccorritore	Infermiere	08:00-20:00	Lun-Ven
1	Pieve di S.	Conegliano	autista soccorritore	OSS/soccorritore	07:00-16:00	Lun-Sab
1	Pieve di S.	Conegliano	autista soccorritore	OSS/soccorritore	13:00-21:00	Lun-Sab
1	Pieve di S.	Conegliano	autista soccorritore	Infermiere	07:00-16:00	Lun-Ven
1	Pieve di S.	Conegliano	autista soccorritore	OSS/soccorritore	07:30-14:30	Lun-Ven
1	Asolo	Montebelluna	autista soccorritore	OSS/soccorritore	08:00-20:00	Lun-Dom
1	Asolo	Montebelluna	autista soccorritore	Infermiere	07:00-21:00	Lun-Ven
1	Asolo	Montebelluna	autista soccorritore	OSS/soccorritore	08:00-20:00	Lun-Ven
1	Asolo	Castelfranco V.to	autista soccorritore	Infermiere	08:00-20:00	Lun-Ven
1	Asolo	Castelfranco V.to	autista soccorritore	OSS/soccorritore	07:00-21:00	Lun-Ven
					07:00-21:00	Lun-Ven
1	Asolo	Montebelluna	autista soccorritore	OSS/soccorritore	08:00-14:00	Sab
1	Treviso	Treviso	autista soccorritore	OSS/soccorritore	07:00-19:00	Lun-Ven
1	Treviso	Treviso	autista soccorritore	OSS/soccorritore	07:00-19:00	Lun-Ven
					07:00-14:00	Sab
1	Treviso	Treviso	autista soccorritore	Infermiere	07:00-19:00	Lun-Ven
1	Treviso	Treviso	autista soccorritore	OSS/soccorritore	08:00-20:00	Lun-Dom
1	Treviso	Oderzo	autista soccorritore	OSS/soccorritore	08:00-20:00	Lun-Sab
					07:00-19:00	Dom
1	Treviso	Oderzo (solo periodo estivo)	autista soccorritore	OSS/soccorritore	08:00-21:00	Lun-Ven
1	Treviso	Oderzo	autista soccorritore	Infermiere	07:00-19:00	Lun-Ven
					07:00-14:00	Sab

L'Aggiudicataria dovrà altresì garantire le seguenti attività:

- la messa a disposizione, su richiesta, fino ad un massimo di ulteriori 3 mezzi in condizioni di picchi attività. Le richieste per l'attivazione dei mezzi supplementari di norma avverranno entro le ore 20:00 del giorno precedente e deve essere garantita per il giorno successivo;
- l'attivazione, su richiesta, di un trasporto "non programmato", viaggio extra, entro 2 ore dalla richiesta;

I prezzi formulati in sede di offerta dovranno essere omnicomprensivi per tutte le attività richieste dal presente Capitolato e della necessaria organizzazione al fine di garantire il servizio.

ART. 4 – MEZZI E ATTREZZATURE

I mezzi per l'effettuazione dei servizi oggetto del presente Capitolato devono essere di proprietà della Ditta o presi in locazione con facoltà di acquisto, immatricolati secondo le vigenti disposizioni di legge, provvisti delle necessarie autorizzazioni, in perfetto stato di efficienza e dotate delle attrezzature previste dalle normative applicabili vigenti.

Tutti i mezzi, quando in servizio, devono avere a bordo tutte le attrezzature necessarie per svolgere adeguatamente il servizio ed in particolare, quanto previsto ed elencato dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1515 del 29/10/2015 - allegato A punto 3.3, e quanto di seguito indicato:

1. le ambulanze ALS devono essere dotate del monitor multiparametrico e della predisposizione per il fissaggio della termoculla per il trasporto neonatale;

2. sedia montascale elettrica per tutti i mezzi.

Tali dotazioni sono da intendersi livelli minimi di servizio.

La Ditta dovrà inoltre disporre di numero adeguato di apparecchi elettromedicali e di attrezzature al fine di garantirne la disponibilità in caso di guasto di quelli normalmente impiegati sui mezzi in servizio.

Prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, la Ditta dovrà presentare tutta la documentazione relativa ai mezzi che intende utilizzare per il servizio, ciascuno dei quali dovrà essere conforme a quanto previsto dal presente articolo.

La Ditta potrà utilizzare per il servizio solo i mezzi presenti in tale elenco.

In caso di immissione in servizio di un nuovo automezzo o sostituzione, la Ditta dovrà darne comunicazione al DEC e potrà utilizzarlo esclusivamente previa la verifica formale della rispondenza ai requisiti richiesti da parte dello stesso. In ogni caso, la Ditta non potrà immettere in servizio automezzi con caratteristiche qualitative inferiori rispetto a quelle previste.

ART. 4.1 - MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI

La Ditta dovrà predisporre un fascicolo del mezzo ed un programma di verifica e manutenzione e gestione guasti così come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1515 del 29/10/2015 - allegato A.

ART. 4.2 - MATERIALE SANITARIO

E' a carico della Ditta Aggiudicataria tutto il materiale sanitario inteso come farmaci, dispositivi medici e D.P.I. necessari per l'espletamento del servizio compreso il ripristino, e le divise utilizzate dal personale, che dovranno riportare il logo del sistema 118 conforme alla normativa regionale vigente, oltre che il logo dell'Aggiudicataria.

Restano a carico dell'Azienda eventuali farmaci utilizzati esclusivamente in ambito ospedaliero che l'ULSS intende tenere a bordo nonché i D.P.I. speciali necessari in caso di pandemia.

È altresì a carico dell'Azienda l'approvvigionamento dell'ossigeno.

ART. 4.3 - MEZZI DI COMUNICAZIONE

Al fine di garantire le comunicazioni fra i mezzi di soccorso e le sedi operative presso le Aziende ULSS e la Centrale Operativa, tutti i mezzi in servizio dovranno essere dotati, a cura della Ditta, di:

- un apparato radio veicolare compatibile con la frequenza Radio/Sanità in concessione alla Regione Veneto, installato su ciascun mezzo, programmato secondo il protocollo in uso presso il SUEM e dotato di radiolocalizzazione;
- un apparato telefonico cellulare in dotazione fissa a ciascun mezzo;
- un apparato radio portatile compatibile con la frequenza Radio/Sanità in concessione alla Regione Veneto, a disposizione di ciascun mezzo, programmato secondo il protocollo in uso presso il SUEM e dotato di radiolocalizzazione.

L'eventuale traffico telefonico verso la Centrale Operativa avverrà su linea gratuita per il chiamante; il restante traffico è a carico della Ditta. Il telefono deve essere abilitato alla chiamata verso tutti i numeri nazionali.

I radiocollegamenti avverranno sulle frequenze della Rete Radio Regionale della Sanità, sui canali e con le modalità stabilite dalla Centrale Operativa del SUEM.

ART. 5 - REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI

La Ditta Aggiudicataria del servizio deve garantire la trasmissione sistematica degli status operativi via apparato radio ad es. "in uscita", "sul target", "libero" etc.

Si impegna, altresì, a garantire l'utilizzo di tutta l'eventuale modulistica aziendale e la registrazione dei dati utili alla rendicontazione dell'attività resa.

ART. 6 - SEDI OPERATIVE MESSA A DISPOSIZIONE DALL'AZIENDA

L'Azienda metterà a disposizione della Ditta Aggiudicataria idonei locali ed utenze (elettricità, riscaldamento, ecc.) necessari allo svolgimento del servizio in oggetto. Saranno pertanto a carico dell'Azienda i costi di gestione degli immobili destinati a sede operativa, in particolare per quanto riguarda:

- forniture di energia elettrica, acqua e riscaldamento;
- manutenzione dei locali e impianti, compresa la sicurezza;
- pulizia dei locali e smaltimento dei rifiuti, inclusi quelli sanitari;
- connessioni alla rete dati aziendale.
- sorveglianza dei locali;
- fornitura e lavaggio teleria piana (utilizzata nei mezzi);

L'Azienda metterà a disposizione dell'Aggiudicataria idonei locali per il cambio con armadietti in numero corrispondente agli equipaggi in turno, e idonei locali per lo stoccaggio dei materiali.

La ditta dovrà assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e delle apparecchiature di sua proprietà installate, compresa l'eventuale sostituzione di dispositivi, nonché la loro messa a norma a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni in materia.

ART. 7 - ICT: OBBLIGHI A CARICO DELL'AZIENDA ULSS (telefonia, pc fisso, fotocopiatore)

L'Azienda ULSS, supportata da un'infrastruttura ICT (Information and Communication Technology) in grado di erogare servizi applicativi, di comunicazione dati e interscambio-fonia ai diversi utenti dislocati nelle varie sedi sul territorio, garantisce, con esclusione di quanto previsto a carico dell'Aggiudicataria, quanto segue:

- la fornitura di hardware (server, postazioni di lavoro (PdL), fotocopiatori, ect...) che rinnoverà progressivamente, durante tutto il corso dell'appalto;
- la realizzazione di interventi IMAC (Install, Move, Add, Change), riferiti alle infrastrutture ICT, compresi l'ampliamento della rete fonia/dati e dei sistemi telefonici, fornitura e installazione di nuovi apparecchi telefonici, fornitura e installazione di nuovi componenti attivi della rete;
- servizi di gestione e manutenzione sulle infrastrutture esistenti nei seguenti ambiti tecnologici:
 - centrale telefonica e apparati telefonici;
 - rete locale;
 - cablaggio;
 - dispositivi di Sicurezza (esempio: Firewall, Sistemi Antivirus, Sistemi Antispam...);
 - server;
 - fotocopiatori;
- postazione di lavoro (PdL), si elencano i seguenti componenti che, ove presenti, rientrano nell'ambito tecnologico PdL in esame:
 - PC desktop o laptop, comprensivo di dotazioni personali in termini di cavi (di rete, di alimentazione, etc.);
 - stampante;
 - monitor, tastiera, mouse, docking station;
 - sistema operativo;
 - lettori barcode;
 - software di base;
 - la fornitura, la gestione, la manutenzione e l'assistenza sui sistemi software e degli applicativi attualmente in uso presso l'Azienda e/o forniti dalla Regione e/o Ministero e che interessano i processi individuati negli allegati della presente gara; tali software potranno essere diversi nelle diverse sedi dell'Azienda e potranno essere

successivamente sostituiti con nuove soluzioni a seguito di azioni e disposizioni aziendali, regionali e nazionali;

- la gestione operativa attraverso un servizio di call center ed Help desk (assistenza telefonica-telematica) a favore di tutti gli utenti a supporto dei sistemi e dei prodotti software in suo presso l'Azienda ULSS;
- l'assistenza specialistica (con personale specializzato e dedicato) atta ad occuparsi del regolare e continuativo funzionamento dei sistemi centrali, degli applicativi divisionali e a supporto delle Unità Operative.

ART. 8 - OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIA

E' a carico della Ditta Aggiudicataria l'esecuzione di tutte le prestazioni nel rispetto della normativa vigente, a perfetta regola d'arte, alle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente Capitolato, nonché sulla base delle indicazioni stabilite dall'Azienda.

Qualunque evento che possa influenzare l'esecuzione dell'appalto dovrà essere segnalato nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 24 ore dal suo verificarsi.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, il DEC fornirà di volta in volta le istruzioni operative su come gestire le segnalazioni.

I servizi oggetto del presente Capitolato devono essere espletati con assoluta continuità anche durante la fase di attivazione.

La Ditta Aggiudicataria, pertanto, per nessuna ragione può sospendere o non eseguire, in tutto o in parte, le attività oggetto del servizio, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il risarcimento dei danni subiti.

A tal scopo la Ditta Aggiudicataria deve porre in essere ogni misura per garantire la continuità delle prestazioni anche in caso di scioperi o di vertenze sindacali del personale, anche attraverso opportuni accordi con le Organizzazioni Sindacali.

ART. 9 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA

L'Aggiudicataria è tenuta:

- a mantenere riservati i dati economici, statistici, amministrativi, concernenti l'utenza, (intesa sia come assistiti che come fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo) e il personale dell'Azienda, che vengono portati a sua conoscenza, in relazione all'effettuazione delle prestazioni di cui alla presente gara d'appalto che sono stati formalmente dichiarati riservati dall'Azienda e nel rispetto del Regolamento UE n. 679 del 04.05.2016 in materia di protezione dei dati personali, denominato "General Data Protection Regulation", in vigore dal 25.05.2018;
- a designare un Responsabile della Protezione dei Dati Personali (detto Dpo), mediante contratto o altro atto equipollente, in possesso di specifici requisiti come competenza, esperienza, indipendenza, autonomia di risorse, con il compito di garantire la tutela della privacy attraverso la verifica della corretta applicazione del Regolamento, la formazione del personale, ecc.. Al fine di garantire un trattamento lecito e trasparente, tale soggetto dovrà tenere il registro dei trattamenti (solo per gli organismi con più di 250 dipendenti), ove indicare le operazioni poste in essere, utile per valutare i rischi; adottare idonee misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei trattamenti; a notificare le violazioni di dati personali all'autorità di controllo, entro le 72 ore dalla scoperta e sarà tenuto a designare il responsabile della protezione dei dati;
- a non divulgare i dati in alcun modo ed in qualsiasi forma;
- a non fare oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo dei dati per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio;

- ad adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o comunque, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, eliminare il rischio di accesso non autorizzato o non conforme;
- a nominare per iscritto eventuali incaricati del trattamento, persone autorizzate al trattamento dei dati sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile, curandone l'aggiornamento periodico e la formazione;
- a gestire e controllare in modo adeguato le modalità di trattamento, al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti dei dati sensibili;
- in caso di trattamento di dati con strumenti diversi da quelli elettronici, a controllare l'accesso ai dati e conservare gli stessi in archivi debitamente custoditi.

L'Aggiudicataria si impegna ad usare nei confronti di tali dati riservati un livello di discrezione non inferiore alla cura e discrezione usate dalla stessa nei confronti di propri dati di natura simile.

L'Aggiudicataria è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi. Si impegna, altresì, ad attenersi scrupolosamente alla normativa vigente sul trattamento dei dati e si impegna a comunicare all'Azienda i nominativi dei propri collaboratori incaricati del trattamento dei dati.

Gli obblighi sopra elencati non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché, salva diversa pattuizione, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Aggiudicataria sviluppi o realizzi in esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Conformemente, l'Azienda manterrà riservate le informazioni tecniche dell'Aggiudicataria che venissero portate a sua conoscenza, nonché i dati tecnici forniti dalla stessa.

L'Aggiudicataria, infine, è tenuta a consegnare, al termine del rapporto contrattuale e su supporto informatico, tutti i dati e le informazioni di carattere anagrafico e statistico riguardanti la fornitura ed il servizio svolto.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Aggiudicataria sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Azienda stessa ed ai terzi.

ART. 10 - FORMAZIONE

La formazione del personale è dimensione costante e fondamentale del lavoro e strumento essenziale nella gestione delle risorse umane.

L'Aggiudicataria deve garantire attività formative che rispondano a standard minimi di qualità previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1515 del 29/10/2015 e assicurare il controllo del raggiungimento degli obiettivi di crescita professionale dei partecipanti e di miglioramento dei servizi resi.

La formazione programmata dall'Aggiudicataria dovrà comunque riguardare la normativa sulla privacy, normativa pertinente la materia oggetto d'appalto, comunicazione e rapporti interpersonali. L'Aggiudicataria si obbliga a tener costantemente aggiornato il proprio personale su modifiche legislative nazionali/regionali in materia di legislazione sanitaria.

A conclusione di ogni anno, l'Aggiudicataria dovrà dare evidenza della formazione erogata.

Relativamente alla formazione di nuovi operatori, si richiede che la programmazione preveda un periodo di osservazione/affiancamento/pratica sufficiente a dare autonomia tale da non influire sullo standard minimo del servizio, sia in termini di qualità che quantità, senza oneri a carico dell'Azienda.

ART. 11 - REQUISITI FORMATIVI E PROFESSIONALI PER IL PERSONALE ADDETTO

I requisiti del personale impiegato sono quelli previsti dalla ALLEGATO B alla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1515 del 29/10/2015.

ART. 12 - PERSONALE DIPENDENTE ED OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE DEL LAVORO

La Ditta Aggiudicataria, in sede di esecuzione, deve avvalersi di proprio personale qualificato e/o specializzato, della cui condotta è ritenuta responsabile in caso di danni, ritardi, errori e/o omissioni. I nominativi, la qualifica e l'assegnazione del personale impiegato dalla Ditta per l'effettuazione delle prestazioni contrattuali, devono essere tempestivamente comunicati all'Azienda prima dell'avvio dell'esecuzione contrattuale; in caso di sostituzione la comunicazione dei nominativi dovrà avvenire, quanto meno, con 2 giorni lavorativi di anticipo rispetto all'intervenuta sostituzione.

La Ditta Aggiudicataria è tenuta, previa richiesta dell'Azienda, a fornire entro tre giorni lavorativi, l'elenco completo del personale operante nell'ambito del servizio oggetto del presente appalto dando evidenza del relativo inquadramento con particolare riferimento a qualifica, tipologia del rapporto di lavoro/contratto, monte ore settimanali e sede di assegnazione.

In considerazione della delicatezza dell'oggetto del presente Capitolato e delle funzioni richieste, tutto il personale proposto dall'Aggiudicataria per lo svolgimento del servizio, dovrà risultare di totale soddisfazione per l'Azienda, in ordine alle caratteristiche professionali, tecniche e relazionali

L'Azienda si riserva di segnalare eventuali inadeguatezze del personale impiegato dall'Aggiudicataria, in rapporto alle funzioni indicate nel presente Capitolato; nel caso in cui non risultasse possibile ovviare a dette inadeguatezze, l'Azienda potrà richiedere alla controparte l'immediata sostituzione.

Il personale opera sotto l'esclusiva responsabilità della Ditta Aggiudicataria, anche nei confronti dei terzi. La sorveglianza da parte dell'Azienda non esonera le responsabilità dell'Aggiudicataria per quanto riguarda l'esatto adempimento dell'appalto, né la responsabilità per danni a cose o persone.

La Ditta aggiudicataria è tenuta verso i propri dipendenti e verso i soci lavoratori, in caso di cooperative, e occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, all'osservanza ed applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nonché a tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, e ad assumere a suo carico tutti gli oneri relativi.

La Ditta Aggiudicataria è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo.

I suddetti obblighi vincolano il contraente anche nel caso che egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Azienda, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, opera una ritenuta fino al venti per cento dell'importo contrattuale; il relativo importo è versato all'appaltatore solo dopo che l'Ispettorato del Lavoro dichiara cessata la situazione di inadempienza.

Per quanto ivi non previsto valgono le disposizioni sulla legislazione del lavoro.

ART. 13 - SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO E Service Level Agreement (SLA).

L'Azienda si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli ritenuti necessari per verificare l'esatto adempimento delle prestazioni indicate nel presente Capitolato.

L'esecuzione dei controlli è affidata al Direttore di esecuzione del Contratto (DEC) e avverrà in concomitanza alla attestazione di regolare esecuzione del servizio propedeutica al pagamento delle fatture emesse dall'Aggiudicataria.

I controlli si riferiranno agli standard qualitativi e quantitativi stabiliti dal presente Capitolato oltre a quelli dichiarati dalla Ditta Aggiudicataria in sede di presentazione dell'offerta di gara.

In qualsiasi momento, l'Azienda ha la facoltà di effettuare, in piena autonomia i controlli di tipo quantitativo e qualitativo del servizio offerto con le strumentazioni e con le modalità che riterrà opportune nei termini previsti dal Capitolato.

Tali controlli potranno essere effettuati in tutte le sedi, in presenza o meno di rappresentanti o delegati della Ditta stessa.

A tal scopo l'Azienda individuerà direttori operativi incaricati di svolgere l'attività di cui al presente articolo e di relazionarne gli esiti al DEC .

Gli esiti dei controlli verranno annotati su appositi documenti (es. verbali) sottoscritti dai direttori operativi (e dal DEC se presente) e dal Rappresentante della Ditta Aggiudicataria (se presente ai controlli).

Elementi oggetto di controllo sono da intendersi gli standard di servizio espressi nel presente Capitolato e dalla normativa regionale di settore, oltre che il rispetto degli SLA di seguito riportati.

- a) Risposta alle chiamate provenienti dalla Centrale Operativa SUEM: nella misura del 100%.
- b) Manutenzione dei mezzi come previsto dall'art. 4 del presente Capitolato: 100% di corrispondenza.
- c) Materiale in uso non scaduto e regolarmente smaltito: nel 100% dei casi.
- d) Garantire la trasmissione sistematica degli status operativi via apparato radio ad es. "in uscita", "sul target", "libero" etc.
- e) Tenuta idonea dei locali e delle utenze della sede operativa fornita dall'Azienda.
- f) Attivazione del 100% delle missioni previste.
- g) Puntualità nell'esecuzione delle missioni previste.
- h) Continuità del servizio: garanzia di esecuzione di tutte le missioni programmate in giornata.
- i) Corrispondenza tra la formazione del personale effettuata dalla Ditta con quella dichiarata.
- j) Corrispondenza tra i requisiti del personale dichiarati con quanto indicato nell'allegato B della DGRV 1515/2015.
- k) Disponibilità giornaliera al 100% dei mezzi, in conformità a quanto richiesto.
- l) Adeguamento degli orari di servizio: entro 15 giorni dalla richiesta dell'Azienda (si veda l'art. 3).

L'Azienda si riserva altresì di attivare un monitoraggio della customer satisfaction (es.: tramite somministrazione di questionario) dei fruitori del servizio con lo scopo di conoscere il punto di vista dei destinatari e l'effettivo gradimento di quanto prestato dall'Aggiudicataria. A seguito dell'analisi, se necessario, saranno adottate le opportune azioni di miglioramento della prestazione.

Con l'espressione sistema di monitoraggio e controllo si intende quello strumento volto a:

- controllare l'esistenza o meno delle condizioni essenziali del Servizio prestato dall'Aggiudicataria;
- monitorare il livello del Servizio prestato dall' Aggiudicataria, valutando, pertanto, la performance fornita da quest'ultima;
- sondare la qualità percepita dai destinatari del servizio anche attraverso eventuali segnalazioni raccolte dal Servizio Relazioni con il Pubblico (URP);
- verificare il rispetto di specifici Service Level Agreement (SLA) stabiliti nel Capitolato, di cui alla presente procedura, per ogni lotto. Il relativo calcolo e verifica avverrà su base giornaliera con cadenza periodica.

Più precisamente, tale monitoraggio viene posto in essere per migliorare e valutare se la performance prestata dall' Aggiudicataria è in linea con gli obiettivi di servizio affidati.

In particolare, per ogni condizione essenziale del servizio considerata e dai livelli di servizio individuati del presente Capitolato, vengono definite le seguenti soglie di accettazione:

- conforme al servizio richiesto: tale soglia intende delineare il limite prestazionale, al di sopra del quale l'Azienda e quindi l'utilizzatore ricevono un servizio in linea con le aspettative;
- conforme ma da migliorare: tale soglia intende delineare quella condizione nella quale il servizio reso è conforme a quanto richiesto, ma soggetto ad un miglioramento. Tale livello si presenta in quelle condizioni per le quali il livello prestazionale potrebbe essere migliorato, aumentando la capacità di soddisfazione degli utilizzatori, in tutti i suoi aspetti. Ciò si rispecchia quando il fornitore/utilizzatore evidenzia dei miglioramenti senza introdurre elementi aggiuntivi di servizio;
- non conforme: tale soglia intende delineare il limite al di sotto del quale il servizio non si intende accettabile.

L'Azienda farà pervenire all'Aggiudicataria, per iscritto, a mezzo di raccomandata a/r o posta elettronica certificata, le osservazioni, le eventuali contestazioni e i rilievi conseguenti ai controlli effettuati dal proprio personale incaricato; comunicherà altresì eventuali prescrizioni alle quali l'Aggiudicataria dovrà uniformarsi nei tempi che l'Azienda indicherà e l'eventuale quantificazione delle penali di cui all'art 14.

Tutte le contestazioni ufficiali operate nei confronti dell'Aggiudicataria saranno precedute da un riscontro dei fatti effettuato in contraddittorio con il responsabile per il servizio della Ditta stessa o generando elementi oggettivi di presenza delle contestazioni (es.: fotografie).

ART. 14 - PENALITÀ

Poiché il servizio contemplato è da ritenersi un servizio di pubblica utilità, l'Aggiudicataria, per nessuna ragione, può sospenderlo, effettuarlo in maniera difforme da quanto stabilito nel presente Capitolato, eseguirlo in ritardo.

L'Azienda appaltante verifica in qualsiasi modo l'esatta ottemperanza a tutti gli obblighi risultanti dal presente Capitolato, procedendo, in caso di inosservanza, all'applicazione delle penali previste, fatta salva l'eventuale risoluzione del contratto.

È fatto salvo il diritto dell'Azienda di agire per il risarcimento di ogni ulteriore danno subito o spesa sostenuta.

L'applicazione delle penali è preceduta da formale contestazione dell'inadempienza mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, alla quale l'Aggiudicataria ha facoltà di presentare controdeduzioni entro dieci giorni dalla formale contestazione, sempre tramite comunicazione di posta elettronica certificata.

L'Azienda si riserva di applicare una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione alla gravità e numerosità delle non conformità rilevate, nei casi e modalità indicate di seguito :

CONFORMITÀ DEL LIVELLO DI SERVIZIO	PENALE IN CASO DI NON CONFORMITÀ
L'avvio del servizio, deve essere garantito entro il termine massimo di 60 giorni naturali e consecutivi decorso il termine dilatorio post aggiudicazione	Per ogni giorno di ritardo: 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale
Individuazione di un Responsabile per l'intero servizio, il cui nominativo dovrà essere trasmesso al momento dell'effettivo avvio del servizio e rispetto	Ogni 2 contestazioni: 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale

della reperibilità h 24, chiamate entro 2 h e sostituzione dello stesso entro 30 giorni su richiesta dell'Azienda	
Esecuzione del servizio con puntualità e nel rispetto delle tempistiche indicate per le singole prestazioni	Ogni 3 contestazioni: 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale
Esecuzione del servizio con continuità e attivazione del 100% delle missioni previste	Per ogni interruzione e/o mancata attivazione: 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale
Garantire la trasmissione sistematica degli status operativi via apparato radio ad es. "in uscita", "sul target", "libero" etc.	Ogni 3 contestazioni: 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale
Fornire mezzi e attrezzature, in perfetto stato di efficienza, adeguati e disponibilità giornaliera al 100% dei mezzi, in conformità a quanto richiesto	Ogni 3 contestazioni: 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale
Presentazione della documentazione relativa ai mezzi che si intendono utilizzare per il servizio (in conformità all'art. 4), prima dell'avvio del servizio e successivamente per ogni nuovo mezzo previa verifica dei requisiti da parte del DEC e predisposizione di un fascicolo per ciascun mezzo ed un programma di verifica, manutenzione e gestione guasti	Ogni 3 contestazioni: 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale
Fornitura e ripristino del materiale sanitario inteso come farmaci, dispositivi medici e D.P.I. necessari per l'espletamento del servizio, ad esclusione della previsione di cui all'art. 4.2 (farmaci utilizzati esclusivamente in ambito ospedaliero e D.P.I. speciali necessari in caso di pandemia)	Per gestione non corretta, in riferimento alla scadenza / funzionalità dei farmaci, dispositivi medici e DPI: ogni 3 contestazioni: 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale
Risposta alle chiamate (radio telefono) provenienti dalla Centrale Operativa SUEM nella misura del 100%	Ogni 3 contestazioni: 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale
Fornire gli elenchi del personale impiegato dalla Ditta per l'effettuazione delle prestazioni contrattuali relativi aggiornamenti nei tempi e dettagli indicati dal presente Capitolato	Ogni 3 contestazioni: 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale
Garantire i requisiti del personale in conformità a quanto previsto dalla DGRV 1515/2015 allegato B e l'evidenza con cadenza annuale della idoneità della formazione erogata	Ogni contestazione dopo riscontro negativo da controllo a campione su quanto documentato: 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale
Adeguamento degli orari di servizio: entro 15 giorni dalla richiesta dell'Azienda (si veda l'art. 3)	Ogni 2 contestazioni: 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale
Tenuta idonea dei locali e delle utenze della sedi messe a disposizione dall'Azienda	Ogni 3 contestazioni: 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale
La messa a disposizione, su richiesta, fino ad un massimo di ulteriori 3 mezzi in condizioni di picchi attività. Le richieste per l'attivazione dei mezzi supplementari di norma avverranno entro le ore 20:00 del giorno precedente e deve essere garantita per il giorno successivo	Ogni 2 contestazioni: 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale
L'attivazione, su richiesta, di un trasporto "non programmato", viaggio extra, entro 2 ore dalla richiesta	Ogni 2 contestazioni: 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale

L'ammontare delle penalità potrà essere addebitato, con cadenza mensile, con le seguenti modalità:

- sui crediti dell'impresa, derivanti dal contratto cui esse si riferiscono;
- ovvero, qualora questi ultimi non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri eventuali contratti che l'Aggiudicataria abbia in essere con l'Azienda;
- sul deposito cauzionale. In questo caso di incameramento totale o di incameramento parziale della cauzione, l'Aggiudicataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro 15 giorni dalla richiesta dell'Azienda.

L'addebito delle penali di cui al presente articolo non esonera l'Aggiudicataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

Si precisa, infine, che la sommatoria delle penali non può superare durante l'esecuzione del contratto il 10% dell'importo complessivo aggiudicato in sede di gara ai sensi dell'art. 113 bis, comma 4 del Codice.

ART. 15 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Successivamente all'aggiudicazione, sarà stipulato apposito contratto, ai sensi e con le modalità previste all'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il contratto verrà stipulato entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto saranno a carico dell'Aggiudicataria.

Per quanto concerne l'imposta di bollo, troveranno applicazione le disposizioni del D.P.R. 642/1972, la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 97/E del 27/03/2002, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 03/04/2006 e la Legge n. 71 del 24/06/2013.

Nel dettaglio, saranno assoggettati ad imposta di bollo:

- il Contratto;
- il Capitolato Speciale d'Appalto;
- gli eventuali chiarimenti forniti in sede di gara;
- l'Offerta economica.
- il Patto di integrità in materia di contratti pubblici di cui al Protocollo di legalità del 06/04/2017.

In caso di urgenza, il committente, nelle more della stipula del contratto, può disporre l'anticipata esecuzione dello stesso, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria si scioglia dal vincolo dell'aggiudicazione e, conseguentemente, non stipuli il contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva di gara, al fine di individuare il nuovo offerente affidatario.

L'Azienda si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria anche nel caso in cui l'Aggiudicataria receda dal contratto.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contratto sarà stipulato, in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

L'Azienda nel contratto sottoscritto con la Ditta Aggiudicataria inserirà, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essa si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010 s.m.i., ed in particolare dall'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari".

ART. 16 - CONTINUITÀ' DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente Capitolato dovrà essere espletato con assoluta continuità.

La Ditta aggiudicataria, pertanto, per nessuna ragione potrà sospendere o non eseguire, in tutto od in parte, le attività oggetto del presente servizio, anche in caso di sciopero, pena la risoluzione del

contratto. In caso di sciopero del personale, o di altre cause di forza maggiore (non saranno da considerarsi tali le ferie, le aspettative o le malattie), la Ditta aggiudicataria dovrà darne comunicazione scritta all'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, con opportuno preavviso.

Resta inteso che l'attività costituisce servizio pubblico essenziale.

In caso di malattia e/o infortunio degli addetti al servizio in questione, la Ditta aggiudicataria dovrà assicurare in ogni caso la continuità e l'efficienza del servizio.

ART. 17 - "GARANZIA DEFINITIVA" A CORREDO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Ditta Aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, a favore dell'Azienda, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.

L'importo della garanzia definitiva è pari al 10% (dieci per cento) - eventualmente incrementato ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 dell'importo complessivo di affidamento, al netto dell'IVA.

La fideiussione deve avere decorrenza dalla data di esecuzione del contratto e scadenza iniziale superiore di almeno sei mesi rispetto alla scadenza presunta del contratto.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La fideiussione deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell'Azienda Ulss, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

L'ammontare della garanzia definitiva sarà comunicato dall'Azienda e la Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere alla costituzione e trasmissione della stessa entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della garanzia provvisoria oltre che l'addebito dei danni e delle maggiori spese per l'Azienda.

Lo svincolo della garanzia avverrà solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.. Trascorsi 180 giorni dalla scadenza del contratto, lo svincolo avverrà automaticamente fatti salvi i casi in cui il RUP abbia segnalato la non corretta e/o completa esecuzione del contratto.

In caso di Raggruppamenti Temporanei d'Impresa, consorzi ordinari e GEIE, la garanzia definitiva dovrà essere prestata dall'Impresa mandataria (Capogruppo).

Nel caso di associazioni temporanee di imprese, consorzi ordinari, GEIE, (art. 45, comma 2, lett. d), e), g) del D. Lgs. n. 50/2016), la riduzione dell'importo della garanzia è possibile solo se tutte le imprese, costituenti l'associazione o il consorzio, sono in possesso della certificazione di qualità.

In caso di avvalimento, la garanzia definitiva dovrà essere prestata dall'Aggiudicataria.

La riduzione dell'importo della garanzia è possibile solo se l'aggiudicatario possiede il requisito della qualità, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia posseduto dall'impresa ausiliaria.

E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione a titolo di risarcimento danni derivante dal mancato o inesatto adempimento.

ART. 18 - GARANZIE, DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA DI ASSICURAZIONE

L'Aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortuni e danni di qualsiasi natura e genere (patrimoniale e non patrimoniale), eventualmente subiti da persone o cose, in dipendenza dell'esercizio dell'appalto, con ciò esonerando l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana da ogni e qualsiasi responsabilità verso i prestatori di lavoro da essa dipendenti, da consulenti e collaboratori, da sub-affidatari e dal relativo personale, e verso tutti i terzi in genere, per infortuni o danni che possano verificarsi in dipendenza, anche indiretta, dell'esecuzione e gestione dell'appalto stesso.

E' obbligo del prestatore del servizio stipulare con Compagnia di Assicurazioni autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo RCG e regolarmente in vigore alla data del presente appalto, specifica polizza assicurativa di RCTO (Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori d'Opera), avente per oggetto, e richiamando espressamente nella "Descrizione del Rischio", il medesimo oggetto del presente appalto, con massimale unico e per sinistro non inferiore ad € 5.000.000,00:

- garanzia per il risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti, anche ai materiali, ai beni e alle attrezzature necessarie all'esecuzione del servizio, cagionati all'Azienda Ulss e ai terzi in genere; ai fini assicurativi, l'Azienda Ulss sarà considerata "terza" a tutti gli effetti;
- garanzia per il risarcimento dei danni a terzi, derivanti dalle responsabilità della Ditta aggiudicataria e di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, di cui si avvalga;
- garanzia di responsabilità verso il personale della Ditta aggiudicataria, relativa in particolare agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, ivi compresa la garanzia per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto da parte del proprio personale, da consulenti e collaboratori, da sub-affidatari e dal relativo personale;
- garanzia per danni arrecati a terzi, compresi quelli subiti dall'Azienda Ulss o di cui l'Azienda Ulss deve rispondere verso terzi in connessione all'esecuzione del presente servizio in conseguenza di errori/malfunzionamenti nella gestione dei dati; in particolare dovrà essere compresa la perdita irreversibile di tali informazioni;

e con validità non inferiore alla durata del servizio. E' ammessa la copertura annuale della polizza con le specifiche che seguono più avanti.

La polizza dovrà inoltre:

- 1) espressamente riportare il pagamento della polizza in forma FLAT ovvero unico, annuo senza regolazione del premio a fine periodo assicurativo. In alternativa l'indicazione che il mancato pagamento della regolazione non influisce sulla efficacia della copertura assicurativa;
- 2) annoverare tra i terzi la Stazione Appaltante, tutti i suoi dipendenti e tutti coloro che prestano la loro attività per l'esecuzione dell'appalto;
- 3) annoverare tra gli assicurati, tutte le società partecipanti al servizio oggetto del presente appalto, compresi i propri dipendenti e tutti coloro che partecipano alle attività;
- 4) riportare espressamente un periodo di mora dei pagamenti di rinnovo annuale di 30 giorni, con obbligo per l'assicuratore di tenere in copertura la polizza per un ulteriore periodo di 30 giorni dalla scadenza della prima mora;
- 5) riportare espressamente che le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno essere opponibile alla Stazione Appaltante.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza di RCTO, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa (appendice di precisazione), nella quale si espliciti che la polizza in questione è efficace anche per il servizio oggetto del presente appalto, richiamandone l'oggetto, tutte le specifiche ed il massimale, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri né limiti per massimale annuo.

La polizza e/o l'appendice di precisazione, dovrà essere posta in visione alla Stazione Appaltante prima dell'inizio delle attività oggetto del presente appalto, in originale o copia conforme e debitamente quietanzata dall'assicuratore per conferma di avvenuto pagamento. Le quietanze di rinnovo della copertura, dovranno essere consegnate in originale o in copia conforme alla Stazione Appaltante, nei 30 giorni successivi il termine di ogni periodo assicurativo, debitamente quietanzate dall'assicuratore per conferma di pagamento.

Eventuali scoperti e/o franchigie previsti nella/e polizza/e non saranno in nessun caso opponibili all'Azienda Ulss e ai terzi in genere, ma faranno integralmente carico alla Ditta aggiudicataria.

Qualora la Ditta aggiudicataria non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno, nel termine fissato dalla relativa notifica, l'Azienda Ulss, si ritiene autorizzata a provvedere direttamente a danno della Ditta, trattenendo l'importo sulle fatture in pagamento.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

E' inoltre obbligo del prestatore del servizio presentare prima dell'avvio dell'appalto le coperture assicurative RCA dei mezzi che verranno utilizzati. Le polizze dovranno essere stipulate con Compagnia di Assicurazioni autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo RCA e regolarmente in vigore alla data del presente appalto con massimale unico non inferiore ad € 15.000.000,00.

ART. 19 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento del servizio oggetto del presente Capitolato, per il quale non siano sorte contestazioni, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura all' Azienda, ai sensi della normativa vigente.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato nel termine di 60 giorni dal ricevimento delle fatture medesime, per il quale farà fede la data di trasmissione/inoltro al Sistema Di Interscambio (SDI) da parte della Ditta aggiudicataria, in accordo con quanto sarà al riguardo definito in sede di stipula del contratto; tale termine è da considerarsi corretta prassi commerciale del settore, ai sensi dell'art. 4 del D. L.gs. 231/02, modificato dal D. Lgs. 192/2012.

Ciascuna fattura sarà emessa con cadenza mensile posticipata e dovrà contenere: il riferimento al Contratto, il periodo di fatturazione, i dati esplicativi dei servizi svolti ed indicare il codice CIG (Codice Identificativo Gara).

I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente intestato all'Appaltatore di cui quest'ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il l'Appaltatore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

Sempre in sede di stipula del Contratto l'Appaltatore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i, all'Azienda Sanitaria.

L'Aggiudicataria comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato purché i servizi siano stati regolarmente eseguiti, secondo quanto previsto dal presente Capitolato.

L'operatore economico viene informato che nel sito www.aulss2.veneto.it, sono state pubblicate le istruzioni operative in merito alla fatturazione elettronica.

Verranno direttamente trattenute al primo pagamento utile eventuali penali maturate durante lo svolgimento del servizio da parte della Ditta Aggiudicataria.

Gli eventuali interessi di mora per ritardato pagamento saranno determinati secondo quanto previsto dal D. Lgs. 231/02, come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012.

L'Azienda, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti alla Ditta aggiudicataria cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio o qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.).

È fatto espresso divieto all'Aggiudicataria di cedere i crediti derivanti dal contratto stipulato con l'Azienda, vantati nei confronti di questa.

L'Azienda procederà al pagamento del corrispettivo dovuto alla Ditta aggiudicataria, previa verifica della regolarità contributiva.

In caso di R.T.I., il pagamento sarà effettuato alla capogruppo o alle singole imprese costituenti il R.T.I.

Il pagamento delle fatture verrà effettuato a mezzo mandato del Tesoriere dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana. Il Tesoriere dell'Azienda è, attualmente, "INTESA SANPAOLO S.p.A.".

ART. 20 - REVISIONE PREZZI

In relazione al presente servizio, i prezzi di aggiudicazione si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, fatti salvi eventuali adeguamenti alle tariffe individuati dalla Regione del Veneto.

ART. 21 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., l'Aggiudicataria, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati dal servizio oggetto del presente appalto devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., l'Aggiudicataria s'impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato, si conviene che, in ogni caso, l'Azienda, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Aggiudicataria con raccomandata a.r., il Contratto, nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

L'Aggiudicataria, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. A tal fine, l'Azienda verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

L'Aggiudicataria, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto

2010 n. 136 e s.m.i. è tenuto a darne immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Treviso.

ART. 22 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

I limiti e le modalità di subappalto, nonché il divieto di cessione del contratto, sono normati dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dall'art. 49, comma 1 del D.L. n. 77/2021.

In caso di violazione della normativa vigente in ambito di subappalto e cessione del contratto, l'Azienda si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Aggiudicataria che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Azienda.

Si precisa che l'Azienda, ai sensi dell'art. 1 del "Protocollo di Legalità" non autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatrici.

Con il deposito del contratto di subappalto, l'Aggiudicataria deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti.

Copia del contratto di subappalto dovrà essere depositata presso l'Azienda almeno 20 (venti) giorni prima della data di inizio dell'esecuzione della fornitura o delle prestazioni date in subappalto.

L'affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, dell'osservanza delle norme relative al trattamento economico o normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

I subappaltatori trasmettono all'Azienda, per tramite dell'affidatario, prima dell'inizio della fornitura, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

L'Aggiudicataria si attiva, affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena della nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

L'Azienda verificherà l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti.

L'Aggiudicataria e il subappaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Azienda e la Prefettura – ufficio territoriale del Governo.

In caso di subappalto si precisa che il subappaltatore deve rispettare l'organizzazione e i dettagli tecnici/operativi proposti in sede di gara dall'Aggiudicataria.

ART. 23 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

All'affidamento del servizio di cui trattasi si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011 e s.m.i., nonché le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 17.09.2019, con gli Uffici territoriali del Governo del Veneto, consultabile sul sito della Giunta Regionale: (<http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>) ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dall'Azienda con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Treviso, in data 06/04/2017, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il contratto che verrà stipulato con l'Aggiudicataria della presente procedura verrà (ai sensi dell'art. 1456 c.c.) risolto al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

1) dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dello stesso, informative interdittive ai sensi dell'art. 91, del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i.

In tal caso l'Azienda applica a carico dell'Aggiudicataria, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte dell'Azienda del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

2) in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera in ogni caso inadempimento grave:

- a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

Nell'ipotesi di cui sopra vi sarà altresì la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto.

3) nel caso in cui l'Aggiudicataria sia inadempiente all'obbligo di dare comunicazione tempestiva all'Azienda ed alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c. p.

4) ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

L'Azienda si riserva di esaminare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture ai sensi dell'art. 1 septies del D.L. n. 629 del 6/09/1982, convertito nella L. n° 726 del 12/10/1982 e s.m.i., ai fini del gradimento della Ditta sub affidataria, ai soli fini della valutazione circa l'opportunità della prosecuzione di una attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.

L'Azienda, ai sensi dei suddetti Protocolli di Legalità, non autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

L'Aggiudicataria dovrà altresì riferire tempestivamente all'Azienda ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo dovrà essere assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 1 del Protocollo di legalità sottoscritto dall'Azienda con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Treviso, in data 06/04/2017, le Ditte esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture devono osservare rigorosamente le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta. Sono a carico dell'impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri.

Inoltre, l'Aggiudicataria dovrà inserire nell'eventuale contratto di subappalto o in altro eventuale subcontratto, nonché nei contratti a valle stipulati dai subcontraenti, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84, del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i.

L'Aggiudicataria dovrà altresì inserire nell'eventuale contratto di subappalto o nell'eventuale subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche in una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno.

ART. 24 - VARIAZIONE SOGGETTIVE

Nel caso la Ditta aggiudicataria dovesse, durante l'espletamento del servizio, subire variazioni societarie, cessioni o accorpamenti, dovrà darne tempestiva comunicazione all'Azienda ed in tal caso si applicherà la disciplina del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l'Azienda potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito.

ART. 25 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro oggetto dell'affidamento e misure generali di tutela da adottare.

Il presente articolo è redatto ai sensi dell'articolo n. 26 – comma 2 e comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2008 al fine di:

- informare le aziende partecipanti alla gara dei rischi specifici presenti nell'ambiente in cui saranno chiamate ad operare;
- informare le succitate aziende sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall'Amministrazione nell'ambito della gestione delle proprie attività, ovvero adottate per proprio personale;
- coordinare gli eventuali interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e gli utenti;
- eliminare le eventuali interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento delle lavorazioni previste nella gara .

Si precisa che nel presente caso, trattandosi di un contratto per l'affidamento della gestione del "servizio di trasporto sanitario ordinario per l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana", valutata la presenza di rischi di interferenza legati allo specifico appalto di livello NON TRASCURABILE, si ritiene necessaria l'osservanza delle misure generali e specifiche di tutela indicate nel DUVRI, allegato al presente Capitolato, per le quali si prevede un onere economico di € 2.400,00 = (diconsi € duemilaquattrocento,00) IVA 22% esclusa, annuali.

COVID – 19 accessi in area Ospedaliera

Vista la pandemia in corso causata dall'emergenza sanitaria per il virus COVID – 19, il personale dell'Aggiudicataria accede presso le varie sedi ospedaliere dove verrà esplicato il servizio, rispettando le misure di contenimento e di protezione individuale e per la collettività, secondo quanto previsto dall'ultimo DPCM attualmente in vigore. Altresì lo stesso personale seguirà scrupolosamente le disposizioni organizzative interne all'ospedale inerenti anche ai percorsi pedonali consentiti, e consulterà la seguente documentazione specifica che verrà allegata al DUVRI:

- DVR Valutazione Rischio COVID-19;
- utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nella gestione dei casi sospetti/probabili/accertati da Coronavirus (2019-nCoV).

ART. 26 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda, in caso di inadempimento dell'Aggiudicataria agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta (diffida ad adempiere), un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 codice civile).

L'Azienda potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 codice civile e, previa comunicazione scritta all'Aggiudicataria, da effettuarsi a mezzo PEC, di risolvere di diritto il contratto, nei seguenti casi:

- di non veridicità delle dichiarazioni presentate dall' Aggiudicataria nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti richiesti dal Disciplinare, accertata dalla Stazione appaltante al termine del procedimento che ha portato all'annullamento dell'aggiudicazione all'Appaltatore;
- di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- di commissione di uno dei reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per i quali sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato o nella situazione di intervenuto provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia;
- in caso di verifica di reiterata non conformità nell'esecuzione del contratto rispetto alla documentazione di gara ed alla offerta tecnica;
- di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
- di subappalto non autorizzato;
- di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al presente Capitolato;
- in tutti gli altri casi previsti dal presente Capitolato e nei restanti atti di gara.

In caso di risoluzione, oltre all'applicazione della penale, potrà essere addebitato all'Aggiudicataria inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto dei servizi oggetto del contratto, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 codice civile).

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l'Azienda il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno all'Aggiudicataria inadempiente.

All'Aggiudicataria inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall'inadempimento. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'Aggiudicataria inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione del contratto, la Ditta dovrà comunque garantire, a richiesta dell'Azienda, la continuità del servizio di cui al presente appalto, fino a che lo stesso non sia assegnato ad altra Ditta e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

In caso di risoluzione del contratto, l'Azienda si riserva la facoltà di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio, alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, l'Azienda risolverà il contratto, totalmente o anche parzialmente, mediante invio di apposita nota, senza che la Ditta possa avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria, qualora nel corso del rapporto contrattuale venisse stipulato un contratto a seguito di espletamento di una procedura centralizzata a livello regionale per l'affidamento dei

servizi oggetto della presente procedura, sulla base di quanto previsto dalla Regione Veneto con nota prot. n. 210747 del 3/5/2011.

ART. 27 – RECESSO

In caso di recesso troverà applicazione l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché le norme del Codice Civile in materia.

ART. 28 - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

Al presente appalto si applicano le disposizioni della normativa sulla privacy di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (modificato dal D.Lgs. n. 101/2018).

Tali disposizioni riguardano il trattamento dei dati personali relativi alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati dall'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, nell'ambito del presente appalto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni. Pertanto l'Azienda effettuerà il trattamento di dati personali riguardanti i soggetti di cui al presente appalto solo ove si tratti dei rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori.

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, i dati personali comunicati saranno raccolti e trattati, quale Titolare del trattamento, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni quali responsabili o incaricati del trattamento.

Relativamente ai dati personali trattati per il presente appalto, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

È onere dell'Aggiudicataria garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali propri soci, rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati all'Azienda ai fini dell'esecuzione del contratto di cui al presente appalto, e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte di società per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

ART. 29- DOMICILIO DELL'AGGIUDICATARIA E COMUNICAZIONI

L'Aggiudicataria, all'atto della stipulazione del contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto.

Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante una delle seguenti modalità:

- a) PEC (Posta Elettronica Certificata) inviata all'indirizzo indicato dalle parti nel contratto;
- b) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 30 - CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Aggiudicataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e/o soci lavoratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R. e dal Codice di Comportamento dei Dipendenti dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 354 del 04.03.2021 e pubblicato nel sito www.aulss2.veneto.it - Sez. Amministrazione Trasparente.

L'Aggiudicataria si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che, a qualunque titolo, sono coinvolti nell'esecuzione del presente contratto.

La violazione degli obblighi di cui ai regolamenti sopra citati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

ART. 31 - NORME PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'Aggiudicataria è tenuta all'osservanza del Piano aziendale per la prevenzione della corruzione 2021-2023 (pubblicato nel sito www.aulss2.veneto.it – Sez. Amministrazione Trasparente), approvato dall'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana sulla base della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e della Delibera n. 1064/2019 con la quale l'A.N.AC. ha approvato il "Piano Nazionale Anticorruzione 2019-2021".

La violazione degli obblighi derivanti può costituire causa di risoluzione del contratto.

ART. 32 – MODIFICHE NORMATIVE, NORME DI RINVIO E FINALI, FORO COMPETENTE

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto medesimo, l'Azienda e l'Aggiudicataria potranno concordare le opportune modifiche ai documenti sopra richiamati sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi.

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra l'Aggiudicataria e l'Azienda Sanitaria, sarà competente esclusivamente il Foro di Treviso.

ALLEGATI AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Allegato n. 1: D.U.V.R.I. completo di allegati